



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Ambiente
Genio Civile e Protezione Civile

L'Aquila, 06/05/2008
Codice Fiscale: 80002370668

Prot. N. 25445

**Ai GESTORI DI IMPIANTI E ATTIVITÀ
DI CUI ALL'OGGETTO**

Rep. N. 90901

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga **di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;

VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo e che in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;

RITENUTO necessario adottare, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti, a far data dal 25/05/2006;

**Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Via F. Filomusi Guelfi n. 8 - 67100 L'AQUILA
e-mail: ambiente@provincia.laquila.it
web: www.provincia.laquila.it

Tel. 0862.299673 Fax 0862.299690

Pagina 1 di 5



VISTA la DGR n. 910 del 9 Agosto 2006 (Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005);

VISTA la DGR n. 517 del 25 Maggio 2007 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;

VISTO il punto 7 del dispositivo della DGR 517/07 che stabilisce la tempistica per l'emaneazione delle autorizzazioni di carattere generale successivamente prorogato con DGR 913 del 19/09/2007;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria adottato con DGR 861/c del 13/08/2007 e approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007;

DATO ATTO che le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliate, a condizione che vi sia un parere tecnico favorevole preventivo dell'A.R.T.A., possono essere ricomprese nelle autorizzazioni generalizzate e si autorizzano con il presente atto;

RICHIAMATO lo schema di domanda "schema di domanda da presentarsi ai sensi del art. 272 del D.Lgs. 152/2006 ATTIVITÀ IN DEROGA" di cui all'Allegato 1 della DGR N. 517 DEL 25 MAGGIO 2007 e i relativi allegati;

RICHIAMATO l'Allegato 5 "Criteri e indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere Generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" della DGR N. 517 DEL 25 MAGGIO 2007 che definisce le Condizioni per il ricorso all'autorizzazione di carattere generale;

RITENUTO di dover adottare apposita modulistica costituita da: **ALLEGATO A) ALLEGATO B) ALLEGATO C) (autorizzazione di carattere generale)** che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che con la DGR n. 517/07 all 3 e all 5-6 la Regione ha emanato specifici criteri tecnici in applicazione del comma 3 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, e tenuto conto anche dei precedenti atti Regionali;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Provinciale "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; DIRETTIVE" n.57 del 28/04/2008;

RITENUTO necessario dover sostituire, adeguandola, l'autorizzazione di carattere generale emanata con Delibera di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

AUTORIZZA IN VIA GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 Comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152:

- gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell'Elenco impianti attività in deroga (Allegato B).
- le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'A.R.T.A

SUBORDINA:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e previsti nella DGR n. 517 del 25/05/2007 "riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2" e nel "Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Regione Abruzzo", approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007, ed eventuali aggiornamenti e integrazioni;

STABILISCE che:

- 1 L'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera emanata con Delibera di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001 "Riordino e riorganizzazione delle procedure delle autorizzazioni e autorizzazioni di carattere generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991, art. 5 comma 1" è sostituita dalla presente autorizzazione di carattere generale.
- 2 Le ditte che hanno precedentemente aderito alla predetta autorizzazione di carattere generale, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l'obbligo di presentazione, **entro 60 giorni** dall'adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell'adesione e quindi si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. Tale domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, solo ove necessario, della documentazione elencata nel modello.
- 3 Per gli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa ai sensi del comma 1 art. 4 del DPR 25 luglio 1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga, si applica quanto previsto dal comma 8 della DGR 517/07.
- 4 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare impianti o effettuare una o più attività comprese nell'**allegato B** alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato A**;
- 5 I seguenti allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)

A.1) **Schema di domanda attività in deroga da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale per l'esercizio dell'attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006, così descritta nell'allegato IV alla parte V° del D.Lgs 152/2006, parte II**

A.2) **Schema di domanda attività in deroga da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale per le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'A.R.T.A**

e i relativi allegati:

- A.3) scheda informativa generale;
- A.4) Quadro riassuntivo delle Emissioni;
- A.5) Elaborati tecnici;
- A.6) Spese istruttorie ed amministrative.

ALLEGATO B) (autorizzazione di carattere generale)

Elenco impianti e attività in deroga

ALLEGATO C) (autorizzazione di carattere generale)

Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale.

- C.1) Criteri tecnici e applicativi
- C.2) Condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale.

- 6 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nel presente atto o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedano una particolare tutela ambientale;
- 7 **Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria qualora:
- 7.1 le attività, anche se ricomprese nell'allegato B, superino le soglie previste;
 - 7.2 gli impianti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
 - 7.3 si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - 7.4 siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 8 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 8.1 il gestore degli impianti o delle attività presenta alla Provincia di L'Aquila, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, la domanda formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA (Allegato A), con allegata la documentazione in elenco e trasmessa in copia al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
 - 8.2 l'installazione dell'impianto o l'avvio dell'attività pertanto, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di L'Aquila, deve essere effettuata in data successiva di almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione dell'adesione;
 - 8.3 la ditta deve rispettare i criteri indicati nell'Allegato C "**Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale**";
 - 8.4 la ditta deve rispettare le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato B all'autorizzazione di carattere generale. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - 8.5 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività che verranno fissati con Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli impianti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988.
 - 8.6 le Ditte dovranno dotarsi, secondo il modello previsto dalla DGR N. 517 del 25 maggio 2007 Allegato 4a, di:
 - a. un registro relativo ai **controlli** che deve avere un numero di pagine tali da garantire un numero massimo di registrazioni di 50;
 - b. un registro relativo alle **manutenzioni** che deve avere un numero massimo di pagine tali da garantire un numero pari a 100 interventi.Tali registri dovranno essere vidimati dalla **Provincia di L'Aquila**, Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile;
 - 8.7 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - 8.8 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione, la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

- 8.9 la presente autorizzazione di carattere generale **ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto**, in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.
- 9 In occasione dell'effettuazione delle analisi relative alla "marcia controllata" dell'impianto dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 10 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARTA, le date fissate per il campionamento, a cui potrà presenziare.
- 10 Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una nuova autorizzazione di carattere generale.
- 11 Gli allegati A, B e C del presente provvedimento potranno essere successivamente modificati a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- 12 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla successivamente nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- 13 Deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ogni eventuale variazione di ragione sociale/titolarità di autorizzazione.
- 14 Deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
- 15 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- 16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia dell'Aquila.
- 17 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benessere o nulla osta di competenza di altri Enti, occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell'impianto o concernente la sua sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sabrina Cataldi

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Fucetola

ALLEGATO A)

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

allegato A1)

Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



Alla **PROVINCIA DI L'AQUILA**
Settore Ambiente, Genio civile e Protezione civile
Via F. Filomusi Guelfi n. 8
67100 L'AQUILA

Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____

Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____

Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di _____

BOLLO

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale per l'esercizio dell'attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006, così descritta nell'allegato IV alla parte V° del D.Lgs 152/2006, parte II (Allegato B):

.....
.....

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in via _____ n. _____ nella sua qualità di gestore¹ dell'impresa²/Ente _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ mail _____ codice fiscale _____ partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)³ con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06:

di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale come da Provvedimento emesso dalla Provincia dell'Aquila *Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile* in data 06/05/2008 prot. N. 25445 per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto per:

- costruzione di un nuovo impianto da ubicarsi
- trasferimento di impianto esistente dal Comune di _____ (____), via _____ n. _____⁴
- aggiornamento dell'adesione all'autorizzazione causa modifica sostanziale di impianto ubicato _____

¹ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art.275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

² Ragione sociale.

³ Solo se società.

⁴ Presentare domanda di modifica o trasferimento solo nel caso in cui si possieda una precedente autorizzazione semplificata (art. 5 D.P.R. 25/07/91 allegato II attività a ridotto inquinamento atmosferico)

rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di impianto ubicato nel Comune di _____ (_____), via _____ n. _____
(Indicare la voce per la quale si richiede l'autorizzazione)

già autorizzata alle emissioni con ⁵ _____

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (a)
- Quadro riassuntivo delle emissioni⁶; Allegato (b)
- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (c)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Altro _____

A tal fine **dichiara:**

- di adempiere a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento emesso dalla Provincia dell'Aquila *Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile* in data 06/05/2008 prot. N. 25445 e nello specifico Allegato C2.
- di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 art. 272 lettera a) e b).

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.

⁵ Indicare eventuali atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera già rilasciati alla Ditta vigenti.

⁶ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili

allegato A2)

Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



Alla **PROVINCIA DI L'AQUILA**
Settore Ambiente, Genio civile e Protezione civile
Via F. Filomusi Guelfi n. 8
67100 L'AQUILA

Al **SINDACO DEL COMUNE DI _____**

Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI _____**

Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di _____

BOLLO

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in via _____ n. _____ nella sua qualità di gestore⁷ dell'impresa⁸/Ente _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ mail _____ codice fiscale _____ partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)⁹ con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale come da provvedimento emesso dalla Provincia dell'Aquila *Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile* in data 06/05/2008 prot. N. 25445 ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 per l'impianto di _____; per i punti di emissione denominati: _____, da ubicarsi nel Comune di _____ () via _____ n. ____, specificando inoltre che le emissioni sono tecnicamente convogliabili e provengono dall'ambiente di lavoro e che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppur non convogliate.

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (a)
- Quadro riassuntivo delle emissioni¹⁰; Allegato (b)
- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (c)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)

⁷ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art.275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

⁸ Ragione sociale.

⁹ Solo se società.

¹⁰ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili

- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Parere tecnico favorevole preventivo rilasciato dall'A.R.T.A. Dip. Prov.le di L'Aquila.
- Altro _____

A tal fine **dichiara:**

- di possedere regolare autorizzazione n. _____ del _____;

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO

a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 272, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

TIPO ATTIVITÀ:

CLASSIFICAZIONE ISTAT < > < > < > N. ADDETTI < > < > < >

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO:

SOSTANZE UTILIZZATE:

	Tipo Kg/g	Tipo Kg/g		
1. Vernice	_____		6. Gomma, plastica	_____
2. Inchiostri	_____		7. Colla o mastice	_____
3. Diluente	_____		8. _____	_____
4. Solvente	_____		9. _____	_____
5. Resina	_____		10. _____	_____

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO TERMICO

Potenzialità _____ Mw

Combustibile utilizzato:

	Kg – mc/anno	% S
() Olio combustibile	_____	_____
() Gasolio	_____	_____
() Gas metano	_____	_____
() Altri	_____	_____

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

N. punti di emissione < >

N. impianti di abbattimento < >

TIPO DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

CICLONE < >

FILTRO A TESSUTO < >

AD UMIDO < >

POSTCOMBUSTORE < >

ADSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI < >

PRECIPITATORE ELETTROSTATICO < >

AD UMIDO TIPO VENTURI < >

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO:						Data _____ lì, _____ Allegato n° _____						
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
 A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

allegato A5)

Gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione devono essere redatti da tecnico abilitato, numerati, timbrati e firmati per ogni singola pagina anche dal Gestore.

ELABORATI TECNICI

(redatti da tecnico abilitato)

1. ELABORATI GRAFICI

- 1.1 Planimetria in scala adeguata dalla quale risulti l'ubicazione dei fabbricati limitrofi con l'indicazione delle loro altezze e la distanza.
- 1.2 Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- 1.3 Planimetria dell' impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate:
 - a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (es.: forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.).
 - b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.

2. RELAZIONE TECNICA

- 2.1 Indicare quantitativi di materie in ingresso totali e/o prodotti (stimati sulla base di quanto previsto nell'all. IV alla parte V del D.Lgs 152/06, parte II, punto 1) per consentire l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al punto 2 del citato allegato.
- 2.2 Descrizione dell' impianto e relative:
 - caratteristiche tecniche di dimensionamento,
 - potenzialità e condizioni di esercizio nelle più gravose condizioni,
 - sistemi di regolazione e controllo ecc.,
 - indicazione dei tempi di funzionamento e anno di costruzione - (eventualmente allegare descrizione e depliant).
- 2.3 Descrizione mediante schema di flusso del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento suddiviso nelle fasi di lavoro (indicare tipologia e i quantitativi delle materie in ingresso) e distinto per i vari impianti (la centrale termica o comunque i generatori di calore indiretto presenti nell' impianto devono essere comunque descritti come fase a sé stante).

2.4 PER OGNI FASE INDIVIDUATA CHE DA LUOGO AD EMISSIONE INDICARE:

2.4.1 Descrizione della fase.

2.4.2 Durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimana, settimane/anno, e se continuo/discontinuo.

2.4.3 Materie in ingresso distinte per:

- a) Tipologia;
- b) Nome commerciale con scheda di sicurezza;
- c) Quantitativi giornalieri e annui.

2.4.4 Prodotti in uscita distinti per:

- a) Tipologia;
- b) Nome commerciale con scheda di sicurezza; (eventuale)
- c) Quantitativi giornalieri e annui.

2.4.5 Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell' impianto (in caso di impianti a funzionamento discontinuo).

2.4.6 Tempi necessari perché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.

2.4.7 Caratteristiche delle emissioni non convogliabili generate dalla fase.

2.4.8 Modalità di gestione della fase comprese la descrizione e il funzionamento del sistema di abbattimento/contenimento delle emissioni con riferimento anche all'Allegato V della Parte V del D.Lgs 152/06.

2.4.9 Descrizione e funzionamento dell' eventuale impianto o sistema di abbattimento adottato per il trattamento degli effluenti con indicazione in merito a condizioni operative, rendimento, sistemi di regolazione e controllo, materiali in ingresso e in uscita (ivi compresi eventuali combustibili);

2.4.10 Modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell' impianto o sistema di abbattimento.

2.4.11 Indicazione delle metodiche di campionamento e di analisi utilizzate.

2.4.12 Numero dei punti di emissione utilizzati per emettere in atmosfera gli effluenti (cfr. precedente punto 1.3 b);

2.4.13 Caratteristiche di ogni punto di emissione in atmosfera:

per ogni punto di emissione dovrà essere indicato:

- altezza rispetto al piano campagna in metri;

- diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m. x m.;
- direzione del flusso allo sbocco (orizzontale o verticale);
- specificare quali effluenti sono smaltiti attraverso il punto di emissione descritto, precisando per ciascuno di essi la fase di provenienza e il relativo riferimento numerico:
 - durata e frequenza delle emissioni;
 - caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, indicando:
 - portata in volume mc/h a 0°C e 0,101 MPa;
 - temperatura allo sbocco in °C;
 - velocità allo sbocco in m/sec.;
 - concentrazione in mg/mc e 0,101 MPa di ognuna delle sostanze emesse in atmosfera;
 - tenore di ossigeno;
 - flusso di massa o fattore di emissione.

2.4.14 Quadro riassuntivo delle emissioni (con indicati tutti i punti di emissione presenti e con evidenziato/i quello/i per cui si richiede l'autorizzazione) firmato dal Gestore e datato, da compilare direttamente sul modello allegato A4) in ogni sua voce, in accordo con il particolare numero progressivo, allegando (nel caso di comparazione) il/i certificato/i di analisi.

3. Indicare:

- termine di messa a regime degli impianti inteso come il tempo che intercorre tra la messa in esercizio degli impianti e la loro messa a regime.

4. In caso di trasferimento o modifica indicare:

4.1 Progetto delle modifiche compilato secondo il presente modello, evidenziando tutte le variazioni che interverranno rispetto ai già compilati punti 1,2,3.

4.2 Termini previsti per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente e quello previsto per la messa a regime dell' impianto modificato, inteso come il punto 3.

NOTA 1: Nel caso di emissione non convogliabile escludere i punti 2.4.9-2.4.11-2.4.12-2.4.13-2.4.14.

NOTA 2: Nel caso di emissione convogliate escludere i punti 2.4.7-2.4.8.

Il settore si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.

allegato A4)

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 25/05/07)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
-----------------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n 13774674

Intestato a: "Amministrazione provinciale dell'Aquila Servizio Tesoreria Ufficio Tutela Ambiente"

Causale "**Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V**"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tariffario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	
	€ 100,00+IVA

ALLEGATO B) (autorizzazione di carattere generale)

ELENCO IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA

(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

Le soglie di produzione e di consumo indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale)

CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE.

Allegato C1)

CRITERI TECNICI

(Sono da considerare le sole prescrizioni applicabili alle autorizzazioni di carattere generali)

- A) i valori limite alle emissioni di inquinanti in atmosfera si applicano a prescindere dalle soglie di rilevanza di cui alla lett. V art 268 del D. Lgs. 152/06
- B) Controllo SILOS: i silos per i quali sia tecnicamente non attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati; in questo caso il punto di emissione, relativo al silos di raccolta, va comunque individuato e descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni senza il valore di concentrazione in emissione. Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61. (nota n.1) Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni. Per sistemi di filtrazione diversi da quelli descritti o in assenza degli stessi si fa riferimento alle vigenti normative in materia. Gli impianti già autorizzati possono adeguarsi al presente criterio, integrando nel senso descritto la relazione tecnica e il quadro riassuntivo delle emissioni.
- C) Per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni riferito agli impianti nuovi ed esistenti:
- H₂SO₄ 4 mg/Nm³
 - HNO₃ 5 mg/Nm³
 - H₃PO₄ 5 mg/Nm³
 - NaOH 5 mg/Nm³
 - Ba 1 mg/Nm³
 - Al 5 mg/Nm³
 - Fe 5 mg/Nm³
 - Zr 5 mg/Nm³
 - Ti 5 mg/Nm³
 - In 1 mg/Nm³
 - Bi 5 mg/Nm³
 - Ca 5 mg/Nm³

- Mo 5 mg/Nm³
- Zn 5 mg/Nm³
- W 1 mg/Nm³
- Ni 1 mg/Nm³

In generale per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si fa riferimento ai valori di TLV, nel senso che se un inquinante ha lo stesso TLV di uno riportato nel D.Lgs., il limite di concentrazione da assumere sarà quello di quest'ultimo. Nel caso in cui il valore di TLV corrisponda a più inquinanti aventi limite differenti si applica quello più restrittivo. In ogni caso l'ARTA ne verifica l'affinità chimica e il potenziale comportamento sull'ambiente della sostanza e ne stabilisce il valore limite. L'autorità competente ratifica detto valore e lo adotta con provvedimento proprio.

- D) Le attività che producono un flusso di massa di inquinante inferiore a 1g/h possono essere esonerate dall'obbligo di eseguire autocontrolli annuali successivi alla fase di marcia controllata. Nel caso: a) di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) del caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61 l'esonero viene stabilito dall'autorità competente a seguito di valutazione tecnica (nota n.1).
- E) Per quanto concerne la lett. B) comma 4 art. 272 del D.Lgs. 152/06 la frase di rischio a cui far riferimento per la classificazione del preparato è quella contenuta nelle sezioni 3 e 15 della scheda informativa di sicurezza di cui al DM 7 settembre 2002.
- F) Le emissioni inquinanti debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%
- G) Di fissare quali limiti massimi di riferimento i valori minimi fissati nell'all.I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
- H) Modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. In riferimento alla classificazione di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 la modifica è ritenuta non sostanziale quando la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti avviene nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Questo criterio non si applica per variazioni qualitative in riferimento a sostanze appartenenti alle tabelle A1 A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/06. Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta realizzazione della modifica non sostanziale alla Provincia, all'ARTA provinciale e al dipartimento di prevenzione ASL entro 15 gg dal termine della realizzazione di detta modifica.
- I) nel caso di attività in deroga di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2, il valore limite alle emissioni inquinanti è quello riportato nel quadro riassuntivo proposto dall'azienda

- e allegato alla richiesta di autorizzazione che comunque non può essere superiore ai valori di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%;
- J) Il trasferimento di un impianto, così come definito alla lettera h del comma 1 art. 268 del D.Lgs. 152/06, da un luogo a un altro deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In particolare la traslazione fisica degli impianti e/o dei punti di emissione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso in cui lo spostamento di impianto e/o dei punti di emissione avvenga all'interno dello stesso edificio e non comporti alcuna variazione sulle emissioni esso può rientrare nelle modifiche non sostanziali e come tale sottoposto al regime del comma 8 art 269.

Nota n.1

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria nei casi indicati nel punto 7 dell'Autorizzazione.

ATTIVITÀ IN DEROGA

Impianti ed attività di cui all' art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06

CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. L'istanza di autorizzazione generale deve essere formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA, con allegata la documentazione in elenco e trasmessa alla PROVINCIA, al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
2. le emissioni debbono essere contenute entro i valori limite di cui all'art. 271 del D.Lgs 152/06 abbattuti del 30%;
3. debbono essere realizzati idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione facendo ricorso alla migliore tecnologia disponibile in relazione alla specifica tipologia di impianto ed a costi sostenibili. La mancata realizzazione di tali sistemi di abbattimento dovrà essere idoneamente motivata da specifica dichiarazione tecnica da verificare in fase di controllo da parte dell'A.R.T.A.;
4. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere un'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Qualora non sia tecnicamente possibile dovrà essere motivato e successivamente verificato, in sede di sopralluogo, dall'A.R.T.A.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali qualora più restrittivi;
5. è obbligo per la Ditta comunicare alla Provincia, al Comune, all'A.R.T.A. e all'ASL competenti per territorio, quanto segue:
 - eventuale variazione di ragione sociale;
 - la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
6. sono a cura della Ditta, n. 2 controlli delle emissioni durante la marcia controllata e 1 controllo annuale, le risultanze di tali controlli debbono essere annotati su apposito registro vidimato dalle Province;

7. i metodi di campionamento e di analisi da adottare sono quelli previsti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 fatte salve eventuali deroghe da concordare con l'autorità competente per il controllo;
8. la messa a regime degli impianti non può superare i 90 giorni, in ogni caso 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti deve darsene comunicazione al Servizio competente della Provincia, al Sindaco del Comune interessato, all'A.R.T.A. e al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
9. entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare al competente Servizio Provinciale, al Comune interessato ed all'A.R.T.A. e all'ASL i dati relativi alle emissioni effettuate durante la marcia controllata eseguita in un periodo continuativo di durata di 15 giorni;
10. eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Provinciale;
11. in caso di rinnovo entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale da parte dell'autorità competente il gestore presenta domanda di adesione così come previsto dal comma 3 art. 272 D.Lgs. 152/06;
12. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 279 del D.Lgs 152/06;
13. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione ecc., previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
14. per quant'altro non specificatamente detto con il presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni nonché ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.